



## CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISICA AI FINI DELLA RADIOPROTEZIONE, DI CONTROLLO DI QUALITA’ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE, DI SICUREZZA PER LA RISONANZA MAGNETICA E DI ADDETTO SICUREZZA LASER PRESSO LA ASST BERGAMO EST, PER UN PERIODO QUADRIENNALE.**

Art. n. 1: Oggetto del servizio

Art. n. 2: Caratteristiche del servizio

Art. n. 3: Condizioni del servizio

Art. n. 4: Corrispettivi

Art. n. 5: Responsabilità dell’aggiudicatario

Art. n. 6: Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Art. n. 7: Inadempienze e penalità

Art. n. 8: Recesso unilaterale

Art. n. 9: Direttore dell’esecuzione del contratto e referenti dell’appaltatore

Art. n. 10: Esecuzione del contratto

Art. n. 11: Sospensione

Art. n. 12: Fallimento - Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali

Art. n. 13: Clausole di legalità/integrità

Art. n. 14: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento 679/2016/UE

Art. n. 15: Norma finale

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Felice Petrella (Tel. 035/3063771)

Il Funzionario competente: Dr.ssa Ottavia De Marco (tel. 035/3063718)



### **Art. n. 1: Oggetto del servizio**

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei **servizi di sorveglianza fisica ai fini della protezione dalle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, controllo di qualità delle attrezzature radiologiche, di sicurezza per la risonanza magnetica, e di addetto alla sicurezza laser** per un periodo quadriennale, ai sensi del D. Lgs. 101/2020.

Ulteriore normativa di riferimento:

- D.M. 14/01/2021 – Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica;
- D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza e ss.mm.ii;
- Norma Tecnica CEI 76-6. "Guida all'uso degli apparecchi laser in medicina".

Il personale attualmente esposto è suddiviso come di seguito indicato:

#### **CAT A**

- PO Seriate: 49 unità;
- PO Alzano L.do: 12 unità;
- PO Piario: 11 unità;
- PO Lovere: 9 unità;

#### **CAT B**

- PO Seriate: 117 unità;
- PO Alzano L.do: 39 unità;
- PO Piario: 35 unità;
- PO Lovere: 23 unità;
- POT Calcinato: 2 unità.

L'esecuzione dell'attività dovrà avvenire sotto l'esclusiva responsabilità dell'Operatore Economico aggiudicatario che, in autonomia, gestirà l'organizzazione dei mezzi e della manodopera.



L'appalto verrà aggiudicato ad un unico Operatore Economico per un importo presunto complessivo di Euro 213.900,00= IVA esclusa, per l'intera durata contrattuale.

L'importo di gara non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ed ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali connessi alla procedura; pertanto, esso non è in alcun modo impegnativo né altrimenti vincolante per questa ASST, la quale non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario nel caso di emissione di ordinativi/ricieste inferiori a quelli preventivati in sede di gara. Il ricorso al presente servizio sarà determinato, infatti, dall'effettivo fabbisogno di questa ASST contraente, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi nazionali e regionali.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dalla Stazione Appaltante.

Il servizio, in ragione di mutati indirizzi programmatori e/o organizzativi di questa ASST o di intervenuti vincoli derivanti dalla normativa nazionale e/o regionale, potrà essere sospeso in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

## **Art. n. 2: Caratteristiche del servizio**

### **Esperto di radioprotezione:**

Il servizio in parola, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 101/2020, deve assicurare i lavoratori, o soggetti ad essi equiparati, come apprendisti o studenti, nello svolgimento di attività che comportino la classificazione degli stessi come lavoratori esposti, ovvero le attività che comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate.



A tal fine sono considerati lavoratori esposti coloro che, per l'attività che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti nell'art. 133 del D. Lgs. 101/2020;

Il servizio deve essere reso tramite Esperto di Radioprotezione, di cui all'art. 7 c.39 del D. Lgs. 101/2020, iscritto nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 128 e 129 del D. Lgs. 101/2020.

Il servizio in oggetto è costituito dall'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 130, 131 e 132 del D. Lgs. 101/2020.

Rientrano nell'oggetto del contratto anche le attività di formazione ed informazione previste dagli artt. 109, 110 e 111 del medesimo decreto.

Il servizio di **sorveglianza fisica ai fini della protezione dalle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, mediante Esperto di Radioprotezione** presso l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Bergamo Est deve essere espletato come dettagliato in seguito:

- a. Esame e verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione collettiva e dei mezzi di misura con frequenza annuale a seconda delle caratteristiche delle apparecchiature e del loro impiego;
- b. Controlli di nuove installazioni e/o modifiche;
- c. Controllo ambientale delle zone controllate e sorvegliate;
- d. Controllo dei valori dosimetrici del personale sottoposto a rischio di radiazioni mediante metodo film-badge e T.D.L. ove ritenuto necessario;
- e. Tenuta e aggiornamento delle schede dosimetriche personali e dell'archivio dosimetrico;
- f. Invio di un riepilogo con frequenza semestrale all'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Bergamo Est di ogni notizia particolare riguardante superamenti



- dei livelli massimi di dose o situazioni particolari di esposizione del personale a livelli di rischio;
- g. Controllo ed esame delle verifiche di idoneità periodiche dei dispositivi di protezione individuale aziendali e a noleggio;
  - h. Rilascio notifica preventiva di “pratica” (Art. n. 46 del D. Lgs. 101/2020);
  - i. Rilascio relazione tecnica di radioprotezione (Art. n. 109 c. 2 – Art. n. 130 c. 1 del D. Lgs. 101/2020) per le nuove installazioni.

Nel caso di pratiche che comportino esposizioni a scopo medico, l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione; fornisce inoltre al datore di lavoro informazioni in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.

L'esperto comunica alla SC Medicina del Lavoro, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A, e con cadenza almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti.

In caso di esposizioni accidentali o di emergenza, la comunicazione deve essere immediata e tempestivamente aggiornata.

L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi ed alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del Decreto; in particolare effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso d'esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali.

Il professionista partecipa alle riunioni previste dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, comunicate dal datore di lavoro e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente.



**L'abilitazione richiesta per tale servizio è di:**

**ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE almeno di I° grado.**

L'esperto in Radioprotezione deve possedere i seguenti titoli:

- iscrizione all'elenco nominativo degli esperti qualificati, ai sensi dell'art. n. 129 del D. Lgs. 101/2020, istituito presso il Ministero del Lavoro, con abilitazione di primo grado o superiore;
- laurea in fisica, chimica o ingegneria.

Nello svolgimento del servizio, l'Operatore Economico aggiudicatario deve:

- Assistere la Stazione Appaltante nell'espletamento delle attribuzioni di propria competenza derivanti dall'oggetto dell'affidamento, secondo la normativa richiamata;
- Utilizzare strumentazione idonea e certificata, assicurando almeno un controllo annuo per ciascuna apparecchiatura o maggiori interventi secondo la necessità e la valutazione del rischio di esposizione;
- Svolgere il proprio lavoro relazionandosi costantemente con la SS Protezione e Prevenzione aziendale, con la SS Medicina del Lavoro, con la SS Ingegneria Clinica e con il Direttore della SC Radiologia;
- Provvedere alla compilazione di registri e all'elaborazione delle relazioni e di tutte le altre evidenze documentali necessarie;
- Presentare al RSPP aziendale e al Direttore della SC Radiologia, una relazione semestrale concernente l'esecuzione del servizio;
- Effettuare l'attività di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti coinvolti nelle diverse attività.

In qualsiasi caso l'OE è tenuto agli adempimenti obbligatori derivanti da eventuali modifiche legislative in materia che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto.



Il contratto si intenderà esteso automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche e/o integrazioni del D. Lgs. 101/2020 per quanto attiene ai compiti affidati all'Esperto in Radioprotezione e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi e/o da indicazioni vigenti in materia, a livello Nazionale e Regionali.

L'OE dovrà provvedere inoltre alla redazione di report delle attività svolte, che dovranno essere inviati con periodicità semestrale, ai fini della verifica della relativa fatturazione.

Lo svolgimento delle suddette attività dovrà avvenire garantendo, obbligatoriamente, una presenza, con cadenza almeno mensile presso le strutture della ASST Bergamo Est; inoltre è richiesta obbligatoriamente la disponibilità a raggiungere, in caso di emergenza o necessità, le strutture aziendali entro 24 ore dalla chiamata.

### **Specialista in Fisica Medica**

Lo specialista in Fisica Medica, ai sensi degli artt. 160 e 161 del D.Lgs. 101/2020, fornisce consulenza specialistica sulle questioni riguardanti la fisica delle radiazioni e dovrà assicurare la necessaria assistenza al Responsabile degli impianti radiologici per le attività che comportano le esposizioni di cui all'art. 156 c. 2 del medesimo Decreto e relative linee guida, per l'ottimizzazione delle procedure medico-radiologiche.

Il servizio riguarda il controllo di qualità delle attrezzature radiologiche (allegato n. 1 - elenco attrezzature), ai sensi degli artt. 163 e 164 del D. Lgs. 101/2020. Le apparecchiature indicate nell'allegato n. 1 indicano la fotografia di quanto in essere alla data del 03/11/2023, e potranno subire, per la durata del servizio, variazioni in più o in meno, conseguenti ad eventuali dismissioni e/o nuovi acquisti.

Quanto sopra detto, questa ASST si riserva la facoltà di comunicare tali variazioni al professionista incaricato, che dovrà svolgere i propri compiti, senza sollevare eccezioni al riguardo.



Lo specialista in Fisica Medica dovrà collaborare con il personale tecnico e medico di Radiologia per l'effettuazione delle prove fisiche e di qualità su tutte le apparecchiature radiologiche esistenti ed effettuerà le prove di accettazione in fase di collaudo delle nuove apparecchiature acquisite da questa ASST.

Il contratto si intenderà esteso automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche e/o integrazioni del D.Lgs 101/2020 per quanto attiene ai compiti affidati al Fisico Medico e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi e/o da indicazioni vigenti in materia, a livello Nazionale e Regionali.

Il professionista dovrà effettuare la comunicazione dei dati dosimetrici dei pazienti attraverso il portale che sarà reso disponibile da Regione Lombardia (art.161 commi 5 e 6 del D. Lgs. 101/2020), fornendo anche la relativa formazione al personale di riferimento, ed effettuare la valutazione dei Livelli Diagnostici di Riferimento (articoli 158, 160, 161 e 165 del D. Lgs. 101/2020).

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la strumentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli di qualità (la strumentazione richiesta dovrà essere periodicamente tarata presso centro accreditato a carico della ditta aggiudicataria).

**La qualifica richiesta per tale servizio è di FISICO SANITARIO SPECIALISTA (ESPERTO IN FISICA MEDICA).**

Il fisico sanitario specialista deve possedere i seguenti titoli:

- laurea in fisica, chimica o ingegneria e diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del Decreto 30/01/1998;

In alternativa al diploma di specializzazione in fisica sanitaria, il professionista può autocertificare che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 187/2000 ha svolto almeno 5 anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o in discipline equipollenti presso il SSN o strutture accreditate.



### **Esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica**

L'esperto responsabile della sicurezza in RM dovrà assicurare tutti i controlli sulla sicurezza e qualità fisica dell'impianto di RMN previsti dal D.M. 14/01/2021 (Allegato n. 2).

In particolare dovrà:

- Verificare periodicamente il perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto, dovranno essere controllati e verificati, in particolare, i dispositivi di monitoraggio e di sicurezza;
- Validare le misure di verifica effettuate da terzi sulla ventilazione ed espulsione rapida dei gas, sul sistema di rilevazione ossigeno e sulla tenuta della Gabbia di Faraday;
- Verificare la distribuzione delle curve isomagnetiche;
- Stesura delle norme interne di sicurezza e dei protocolli per i controlli di qualità;
- Effettuare controlli di qualità;
- Sorveglianza fisica dell'ambiente;
- Segnalare incidenti di tipo tecnico.

Il professionista si impegna a svolgere tutti i suddetti compiti anche per l'eventuale acquisizione di ulteriori tomografi per risonanza magnetica, che saranno installati in futuro presso i PPOO della ASST Bergamo Est.

L'esperto responsabile della sicurezza in RM effettuerà, inoltre, i corsi per la formazione e l'informazione di tutto il personale addetto all'uso dell'apparecchiatura RM, secondo un calendario condiviso con il Direttore della SC Radiologia ed il Servizio di Prevenzione e Protezione.

### **Addetto alla Sicurezza Laser (ASL)**

L'addetto alla sicurezza laser deve assicurare la gestione degli adempimenti di sicurezza per l'utilizzo di apparecchiature laser in ambito sanitario (norma CEI 76-6 e s.m.i.) "Prevenzione dei rischi da sorgenti di radiazioni non ionizzanti impiegate in



ambito sanitario” e D. Lgs. n. 81 e s.m.i. Servizio di “Sorveglianza fisica delle radiazioni ottiche coerenti” in qualità di Tecnico della sicurezza laser (Allegato n. 3).

Il professionista in particolare dovrà:

- Valutare il rischio delle aree di lavoro in cui si utilizza il laser;
- Determinare la zona di rischio oculare nominale;
- Supportare e consigliare il DdL in ambito di sicurezza in fase di acquisto delle apparecchiature e di messa in servizio;
- Identificare e suggerire le misure operative di prevenzione e protezione;
- Valutare i DPI necessari;
- Contribuire alla verifica e all’approvazione delle apparecchiature laser installate;
- Verificare l’efficacia delle misure preventive e protettive prescritte (SPI, barriere, segnaletica);
- Intraprendere azioni che evitino infortuni e incidenti in accordo con il MC (Medico Competente);
- Segnalare malfunzionamenti o guasti;
- Eseguire prove di assicurazione di qualità.

Il professionista dovrà possedere adeguata formazione qualificante in ambito ROA (Radiazione Ottica Artificiale) ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che dimostri di disporre delle conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai laser ed assumere la responsabilità di supervisione sul controllo di detti rischi.

Dovrà essere garantita la stesura e/o aggiornamento annuale del documento di valutazione del rischio specifico con indicazione degli eventuali adeguamenti strutturali, impiantistici e quant’altro necessario, per ottimizzare la sicurezza di ogni impianto.

Il professionista dovrà garantire un corso di formazione annuale per i neo-addetti o corsi di aggiornamento secondo le necessità.

### **Art. n. 3: Condizioni del servizio**



Gli operatori economici dovranno considerare, a tutti gli effetti, le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

Quanto sopra al fine d'assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa per l'Operatore Economico stesso.

Quanto sopra premesso:

- a) L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire l'attività, a propria cura, rischio e spese, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Tecnico;
- b) L'incarico dovrà essere espletato personalmente dal professionista nominato, il quale assicurerà la propria presenza ogni qualvolta lo richiedano le esigenze di Servizio;
- c) Nello svolgimento del servizio dovrà essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Il giudizio del Responsabile ovvero della persona incaricata da questa Amministrazione, sulla qualità ed accettabilità del servizio, **sarà inappellabile.**

In caso di non rispondenza del servizio alle modalità di Capitolato, ovvero la Ditta aggiudicataria non sia in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, alla terza contestazione scritta e notificata alla medesima, il contratto d'appalto si riterrà risolto e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale affiderà il servizio al concorrente risultato secondo nella graduatoria delle Aziende offerenti, che non potrà rifiutarsi di eseguire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto d'Appalto.

In tal caso, l'Amministrazione di quest'Azienda Socio Sanitaria Territoriale incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e provvederà a addebitare all'Operatore Economico inadempiente, sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.



Gli allegati n. 1 e n. 2 contengono l'elenco delle apparecchiature, che potrà subire incrementi ovvero decrementi a seconda delle modifiche che interverranno sull'organizzazione aziendale nel corso della procedura di gara e per tutta la durata del contratto.

#### **Art. n. 4 – Corrispettivi**

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Il concorrente dovrà dare atto che la propria offerta remunera il costo del lavoro.

#### **Art. n. 5 – Responsabilità dell'aggiudicatario**

Con la firma del contratto la Ditta Aggiudicataria si assume per intero ogni responsabilità civile e penale per tutto ciò che attiene le attività indicate nel presente capitolato. Le attività richieste devono essere eseguite da personale competente e qualificato nel rispetto di tutte normative in materia vigenti o che verranno emanate nel corso del contratto.

L'Operatore economico solleva la Stazione appaltante dalle responsabilità derivanti dagli eventuali danni a persone e a cose, causati dall'esecuzione del servizio e dal mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche.

È fatto obbligo per l'Aggiudicatario curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore del personale e dei mezzi impiegati per il servizio.

L'Aggiudicatario deve garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte le informazioni, i dati e documenti, inerenti ai pazienti ed all'Azienda, di cui è venuto a



conoscenza durante l'esecuzione del servizio. Non deve divulgare informazioni e dati, relativamente all'attività svolta.

#### **Art. n. 6 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

Sono riconosciute all'ASST, nella persona del Responsabile del servizio o dei suoi collaboratori delegati, le facoltà di vigilanza e controllo in merito a:

- adempimento preciso e puntuale dei servizi prestati;
- rispetto puntuale e preciso di tutte le norme contrattuali.

Questa Azienda si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, per mezzo di propri incaricati, controlli sulle modalità operative e sullo svolgimento delle attività legate ai servizi da eseguire.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleverà il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.



L'Appaltatore dovrà rendere disponibile ai referenti del Committente, dettagliato elenco nominativo, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio, oltre a copia autentica del titolo di studio o qualifica.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

Dovrà, altresì, rispettare il codice di comportamento adottato da questa Azienda.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato ovvero la cui opera professionale non risulti soddisfacente in relazione alle esigenze di questa ASST.

Il Committente non risponderà dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

#### **Art. n. 7 – Inadempienze e penalità**

Qualora l'impresa non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nella documentazione di gara, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione



delle varie attività previste dai documenti di gara, questa Azienda potrà applicare nei confronti delle società aggiudicataria le seguenti penalità per ogni contestazione:

- in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale fino ad €2.000,00.=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale dei dipendenti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata un penale fino a €4.000,00.=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore SC Radiologia o suo delegato, verrà applicata una penale fino ad €1.500,00.=;
- per mancato rispetto dell'orario del turno di lavoro(ritardi/assenze) verrà applicata una penale fino ad €800,00.=.

L'esecutore del contratto contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine, non inferiore ai 3 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'adempimento e dovranno pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ASST deciderà sulla eventuale applicazione della penale.

Resta salva la facoltà insindacabile di questa Azienda, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto all'art. n. 19 del Disciplinare di gara.

#### **Art. n. 8 – Recesso unilaterale**

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In particolare, questa Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un



preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R. o mail PEC:

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ASST le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ASST e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ASST; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto;
- disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti avente ad oggetto il servizio prevista nel presente capitolato;
- prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si conviene che, per giusta causa, si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:



- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dagli atti di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno a questa ASST.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al



servizio eseguite [nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino], oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

La ditta appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dall'ASST, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, questa Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

#### **Art. n. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore**

Questa ASST potrà nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 114. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da



comunicare all'Amministrazione, fornendo i relativi recapiti. Questa si rivolgerà direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

#### **Art. n. 10 – Esecuzione del contratto**

A tutti gli effetti il servizio oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

Luogo di esecuzione del contratto saranno i Presidi Ospedalieri e le Strutture Sanitarie, Territoriali e altre strutture individuate da questa ASST ubicate sul territorio afferente all'ASST Bergamo Est e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l'Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

#### **Art. n. 11 – Sospensione**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. n. 12 – Fallimento - Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali**

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Aggiudicatario, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di fallimento della Società Aggiudicataria o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.



### **Art. n. 13 – Clausole di legalità/integrità**

Quest'Azienda ha adottato un proprio codice di comportamento accessibile sul sito internet aziendale [www.asst-bergamoest.it](http://www.asst-bergamoest.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l'Amministrazione stessa, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza del suddetto codice adottato dall'ASST e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dall'ASST.

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. X/1299 del 30/01/2014, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

### **Art. n. 14 – Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento 679/2016/UE**



In virtù del servizio affidato, il quale comporta il trattamento di dati personali, l'affidatario è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Con la sottoscrizione del contratto verrà formalizzato l'atto giuridico di nomina del responsabile come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28 di seguito esplicitato:

*Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)*

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

*Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)*

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento l'ASST fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile è tenuto a comunicare alla ASST l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili.

La ASST provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla ASST al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

E' obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile conserva nei confronti della ASST, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.



Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale;
- autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle



attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.asst-bergamoest.it e dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- a) natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
- e) Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
- f) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- h) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- i) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

### Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o



ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'ASST, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg.679/2018).

L'ASST garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comun e	Nominativo del DPO
LTA SRL	1424331100 9	Via della Conciliazione, 10	0019 3	Roma	RECUPERO LUIGI



Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell'ASST in via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente ([privacy@pec.asst-bergamoest.it](mailto:privacy@pec.asst-bergamoest.it)) indicati sul sito web dell'ASST.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'ASST e la ditta aggiudicataria sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del contratto. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle rispettive Aziende.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare di appalto.



Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, articoli da 31 a 36 (misure di sicurezza), del citato decreto, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che saranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'articolo 9 del decreto legislativo stesso.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **Art. n. 15 – Norma finale**

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico si fa riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.